

TRIBUNALE DI TORINO

R.G. 6674/2018 V.G.

* * *

FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA
IN LIQUIDAZIONE GENERALE EX ART. 14 DISP. ATT. C.C.

Presidente Delegato: Pres. Dott.ssa Vittoria NOSENGO

Commissario Liquidatore: Dott. Maurizio GILI

* * *

BANDO DI VENDITA DELLE ENTITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI
FACENTI CAPO A FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA
IN LIQUIDAZIONE GENERALE.

* * *

Il presente documento (in seguito, “**Bando di Vendita**”) ha la finalità di illustrare e disciplinare le modalità di svolgimento della procedura competitiva di vendita ad evidenza pubblica (in seguito, “**Procedura di Vendita**”) indetta da Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in Liquidazione Generale *ex art. 14 disp. att. c.c.* (in seguito, “**Fondazione Libro**”), per la selezione dell’acquirente di quanto *infra* individuato, giusta autorizzazione del Presidente Delegato (**Allegato A** e **Allegato A bis**).

1. PREMESSE.

- 1.1** Fondazione Libro versa in stato di crisi e, in data 28.12.2017, l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione di Fondazione Libro. Inoltre, con provvedimento in data 20.2.2018, la Regione Piemonte ha disposto l’estinzione di Fondazione Libro e, con provvedimento in data 20.4.2018, il Presidente Delegato del Tribunale di Torino ha nominato liquidatore giudiziale il dott. Maurizio Gili di Torino, in sostituzione del precedente liquidatore dimissionario. Con provvedimento in data 10.5.2018, registrato presso il competente Registro delle Persone Giuridiche in pari data ed altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale, veniva disposta la Liquidazione Generale *ex art. 14 disp. att. c.c.* di Fondazione Libro.
- 1.2** Fondazione Libro è proprietaria dei seguenti *assets*, che hanno formato oggetto di valutazione (unitamente alla valutazione del perito mobiliare) da parte del perito Prof. Mario Massari, il quale ha redatto l’elaborato di cui all’**Allegato 1.2** (in seguito, “**Perizia**”).
 - (A)** Segni distintivi e marchi commerciali tra i quali i
 - (i)** il marchio “*Salone Internazionale del Libro*” (in seguito, “**Marchio Salone Libro**”), il cui valore è stato indicato nella Perizia in **€ 355.000,00**; e
 - (ii)** i marchi “*Fiera del Libro Torino*”, “*Fiera Internazionale del Libro*”, “*Salone del Libro Torino*”, “*Le Città del Libro*”, “*Musica Torino*”, “*Dal Benessere al*

Bellessere”, “*Casa Olimpia*”, “*Portici di Carta*” (in seguito, “**Marchi Ulteriori**”); con riferimento ai Marchi Ulteriori, si dà atto di quanto segue:

- a detti Marchi Ulteriori non è stata attribuita specifica valutazione nell’ambito della Perizia;
- previa procedura competitiva di selezione ad evidenza pubblica, il marchio “*Portici di Carta*” è stato concesso in utilizzo temporaneo sino al 31.10.2018 a Fondazione per la Cultura Torino alle condizioni di cui al contratto che si allega *sub Allegato 1.2.A.*

- (B) *Know how* tecnico e commerciale, informazioni di *marketing*, domini web, applicazioni e software (in seguito, “**Beni Immateriali**”); si dà atto che i domini web, applicazioni e software sono quelli elencati al punto “E” della perizia di stima del geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia, ai quali non è stata attribuita una specifica valutazione nell’ambito della Perizia.
- (C) *Assets* materiali indicati nella perizia di stima del perito geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia (in seguito, “**Beni Materiali**”). Trattasi di:
- (i) n. 4 sale insonorizzate prefabbricate componibili, ubicate presso una porzione del cd. Lingotto Fiere di proprietà di terzi, valorizzati nella stima del perito geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia, in complessivi € **117.000,00** (in seguito, “**Beni Mobili Lingotto**”); si dà atto che il proprietario dell’immobile ha fatto pervenire la domanda di riconoscimento del proprio credito che si allega *sub Allegato 1.2.C(i)*;
 - (ii) beni ubicati presso il magazzino di Torino, via Fattori, n. 80 (locale di proprietà del Comune di Torino) valorizzati nella stima del perito geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia, in complessivi € **15.000,00** (in seguito, “**Beni Mobili Via Fattori**”);
 - (iii) beni ubicati presso gli uffici siti in Torino, piazza Bernini n. 12, occupati da Fondazione in forza di contratto di concessione in uso gratuito stipulato con Fondazione ISEF Piemonte (*Allegato 1.2.C(iii)*), valorizzati nella stima del perito geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia, in complessivi € **950,00** (in seguito, “**Beni Mobili Piazza Bernini**”);
 - (iv) opera “Visioni” di Paladino Domenico, ubicata presso gli uffici siti in Torino, piazza Bernini n. 12;
 - (v) beni ubicati presso gli uffici di proprietà di terzi siti in Torino, in Via San Francesco da Paola n. 3 (in seguito, “**Beni Mobili Via San Francesco**”), valorizzati nella stima del perito geom. Badolato, allegata *sub Allegato 8* alla Perizia, in complessivi € **4.150,00**.

1.3 Fondazione Libro ha in essere n. 12 rapporti di lavoro in essere con le maestranze sospesi

*ex artt. 16 disp. att. c.c. e 201-72 l. fall. (in seguito, “**Dipendenti**” – **Allegato 1.3**), i quali, anche nelle more della Procedura di Vendita, potrebbero formare oggetto di riallocazione lavorativa presso strutture terze a Fondazione.*

- 1.4** In data 24.9.2018, Fondazione Libro riceveva la lettera prot. n. 2853/34.22.07 inviata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avente ad oggetto quanto segue *“Compendio archivistico costituito dall’archivio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura di Torino, nonché dal marchio e dagli allestimenti del Salone del Libro. Comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di detto compendio, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 42/2004”* (**Allegato 1.4** – in seguito **“Comunicazione Soprintendenza”**).
- 1.5** Nella Comunicazione Soprintendenza l’oggetto del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 42/2004 (in seguito, anche, **“Codice Beni Culturali”**), viene così individuato (in seguito, **“Compendio Oggetto Vendita”**):
- (i) *“il compendio di beni mobili costituito dall’archivio, dal marchio del Salone internazionale del libro di Torino e dai relativi allestimenti, inclusa la Torre di Libri di Francois Confino”;*
 - (ii) *“conservato presso la sede della Fondazione, Piazza Bernini n. 12 e presso il magazzino del Comune di Torino, Via Fattori n. 80”;*
 - (iii) *“il compendio relativo al periodo 1994-2017, con documenti dal 1988, consiste in:*
 - a) *“un esiguo gruppo di documenti relativi all’istituzione ed alla vita del Salone (allegato 1 alla Comunicazione Soprintendenza) e 4 faldoni di documenti relativi a vicende amministrative varie, soprattutto di materia contabile e rapporti con fornitori e documenti informatici relativi alle ultime edizioni custoditi sul server locale, conservati presso l’attuale sede della Fondazione in Piazza Bernini n. 12;*
 - b) *“290 scatole circa, contenenti ognuna tra 6 e 8 dossier con uno sviluppo stimabile tra i 200 e i 250 m/l; 4 contenitori di registrazioni audio video (prevalentemente DVD); 1 dossier di fotocopie di fax raccolti da Ernesto Ferrero in qualità di direttore durante un singolo anno di attività; numerosi allestimenti e totem informativi del salone, inclusa la Torre di Libri ideata da Francois Confino, conservati presso un magazzino del Comune di Torino, sito in Via fattori, n. 80.*

Il materiale depositato in via Fattori non è, al momento, più dettagliatamente individuabile a causa delle pessime condizioni di conservazione in cui si trova e sarà in seguito oggetto di descrizione più analitica”.

- 1.6 Con comunicazione in data 9.10.2018, il Dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio dando riscontro ad una richiesta di delucidazioni del Commissario Liquidatore, precisava che “*a) i Marchi Ulteriori fanno parte integrante della storia del Salone, sono dunque ricompresi nel vincolo e inscindibili dal marchio attuale, b) l'opera di Paladino è parte del compendio dichiarato*” (**Allegato 1.6.** – in seguito “**Integrazione Comunicazione Soprintendenza**”); il tutto anche come precisato con e-mail 28.9.2018 ricompresa nell’**Allegato 1.6.**
- 1.7 Su istanza del Commissario Liquidatore, con provvedimento in data 17.10.2018, in analogia, per quanto compatibile, con la disciplina dettata dall’art. 107 l. fall. applicabile alle vendite da procedure concorsuali (in particolare vendite da Fallimento), il Presidente Delegato autorizzava il Commissario Liquidatore a dar corso alla Procedura di Vendita del Compendio Oggetto Vendita sulla base del Bando di Vendita predisposto dal Commissario Liquidatore e condizionatamente all’autorizzazione del competente Ministero *ex D. Lgs. 42/2004* (**Allegato A**). Nelle more dell’autorizzazione richiesta al Presidente Delegato, con comunicazione in data 16.10.2018, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, informava Fondazione Libro di avere intenzione di estendere il vincolo ai Beni Mobili San Francesco (**Allegato 1.7.**).
- 1.8 Con comunicazione in data 17.10.2018 (che si allega unitamente a tutti i suoi allegati *sub Allegato 1.8*), il Commissario Liquidatore chiedeva al Ministero competente *ex D. Lgs. 42/2004* di essere autorizzato ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. 42/2004 a disporre l’alienazione dei beni mobili e dei marchi di proprietà di Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura come descritti e con le modalità di vendita previste nel bando di vendita (e relativi allegati) inviati unitamente alla comunicazione in questione. Nella versione del Bando di cui all’Allegato 1.8, veniva precisato che “*rispetto ai beni elencati al punto 1.2, rientrano quindi nel Compendio Oggetto Vendita i seguenti beni: (a) Marchio Salone Libro; (b) Marchi Ulteriori; (c) Beni Immateriali; (d) Beni Mobili Via Fattori; (e) Beni Mobili Piazza Bernini; (f) Opera “Visioni” di Paladino Domenico. I Beni Mobili Lingotto ed i Beni Mobili Via San Francesco verranno liquidati da Fondazione mediante autonoma procedura competitiva di vendita ad evidenza pubblica*”. Con la comunicazione in questione, il Commissario Liquidatore inviava entrambi i testi dei bandi di vendita in questione relativi alle due procedure di vendita da esperirsi (una relativa ai beni oggetto del procedimento di dichiarazione di interesse culturale e l’altra relativa ai beni residui – Beni Mobili Lingotto Beni Mobili via San Francesco).
- 1.9 In data 6.11.2018 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta trasmetteva e notificava il

Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita (**Allegato 1.9**). In detto decreto, il compendio dichiarato oggetto di interesse culturale è così descritto:

“compendio archivistico costituito

- *dall'archivio, relativo al periodo 1994-2017, con documenti dal 1988, consistente in: un esiguo gruppo di documenti relativi alla istituzione e alla vita del Salone (Si veda elenco allegato) e 4 faldoni di documenti relativi a vicende amministrative varie, soprattutto di materia contabile e rapporti con fornitori, e documenti informatici relativi alle ultime edizioni custoditi sul server locale; alcune scatole di corrispondenza con gli editori, originariamente prodotta in formato digitale, raccolta da Ernesto Ferrero in qualità di Direttore; dossier di fotografie della prima edizione del Salone, la serie di cataloghi e di pubblicazioni promosse o curate in occasione delle varie edizioni della manifestazione, a cui si aggiungono le registrazioni e le scatole (circa 290, con uno sviluppo stimabile tra i 200 ed i 250 m/l.) contenenti ognuna tra sei ed otto dossier di materiali non meglio identificabili a causa delle cattive condizioni di conservazione, custodite nel deposito di via Fattori 80 in Torino; 4 contenitori di registrazioni audio video (prevalentemente dvd); 1 dossier fotocopie di fax raccolti da Ernesto Ferrero in qualità di Direttore durante un singolo anno di attività;*
- *dal marchio del Salone internazionale del Libro di Torino e dei marchi accessori;*
- *degli allestimenti delle diverse edizioni della manifestazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “la Torre di libri” di Francois Confino, l’opera “Visioni” di Mimmo Paladino (simbolo dell’edizione 2016 del Salone), il pannello di autografi di autori e invitati dell’edizione 2011;*

di proprietà della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione generale ex artt. 14 ss disp. att. c.c.,

attualmente detenuto e conservato, sotto la responsabilità del Commissario Liquidatore designato dal Tribunale di Torino, dott. Maurizio Gili, presso:

- 1) *le sedi della predetta Fondazione site a Torino, in piazza Bernini 12 e in via San Francesco da Paola n. 3 (materiale in attesa di spostamento presso la sede comunale di via Corte d’Appello n. 16 Torino, come da autorizzazione di questa Soprintendenza trasmessa con nota 3363 del 5.11.2018);*
- 2) *il deposito comunale del Comune di Torino di via Fattori n. 80”.*

1.10 Rispetto ai beni elencati al **punto 1.2**, rientrano quindi nel Compendio Oggetto Vendita (oggetto di vincolo di interesse culturale) i seguenti beni:

- (a) Marchio Salone Libro;

- (b) Marchi Ulteriori;
- (c) Beni Immateriali;
- (d) Beni Mobili Via Fattori;
- (e) Beni Mobili Piazza Bernini;
- (f) Opera “Visioni” di Paladino Domenico;
- (g) Beni Mobili Via San Francesco.

Non rientrano invece tra i beni oggetto di vincolo di interesse culturale (non rientrando quindi nel Compendio Oggetto Vendita) i soli Beni Mobili Lingotto, che verranno liquidati da Fondazione mediante autonoma procedura competitiva di vendita ad evidenza pubblica (vedi anche *e-mail* 28.9.2018 di cui all'[Allegato 1.6](#)).

1.11 In data 7.11.2018 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta riscontrava la richiesta di autorizzazione alla vendita di cui al precedente **punto 1.8**, comunicando il provvedimento di autorizzazione alla vendita ([Allegato 1.11](#)) con le disposizioni ed ordini ivi indicati.

Il Bando di Vendita già predisposto ed autorizzato dal Presidente Delegato ed altresì autorizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta ha quindi da intendersi integrato

- con il Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita ([Allegato 1.9](#)); e
- con il provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all'[Allegato 1.11](#),

che costituiscono parte integrante e sostanziale del Bando di Vendita. Si precisa che, in caso di eventuale conflitto tra **(i)** quanto indicato nel presente Bando di Vendita e **(ii)** quanto disposto nel Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita ([Allegato 1.9](#)) e nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all'[Allegato 1.11](#), prevorranno le seconde.

Fermo quanto sopra, si dà atto che nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all'[Allegato 1.11](#) si ordina, fra il resto, di prevedere espressamente quanto segue: *“che l’aggiudicatario dell’asta si impegni già in sede di partecipazione alla stessa ad assicurare la continuità delle attività culturali svolte dal Salone del libro, direttamente o tramite terzi affidatari, in ragione del fatto che il compendio vincolato è testimonianza e ricaduta materiale di un’attività culturale di grande rilievo la cui*

permanenza nel panorama culturale nazionale è di interesse generale”.

Tale ordine, unitamente agli altri ordini e disposizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all’Allegato 1.11, vengono quindi anche inseriti al **punto 5.2.** e al **punto 7** del Bando di Vendita.

- 1.12** A seguito di quanto indicato e ordinato nel Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita (Allegato 1.9) e nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all’Allegato 1.11 (provvedimenti che modificavano, fra il resto, l’oggetto del Compendio Oggetto Vendita), il Commissario Liquidatore richiedeva al Presidente Delegato una nuova autorizzazione al presente Bando di Vendita e al bando di vendita dei Beni Mobili Lingotto (Allegato A bis). Prima della pubblicazione del presente Bando di Vendita, il Commissario Liquidatore ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta quanto segue (Allegato 1.12):
- (i) presente Bando di Vendita, come integrato a seguito della ricezione dei provvedimenti ed autorizzazioni con gli ordini ivi contenuti di cui al **punto 1.9** ed al **punto 1.11** e con comunicazione dell’importo della base d’asta per l’alienazione del compendio;
 - (ii) bando di vendita dei Beni Mobili Lingotto

- 1.13** Giuste le autorizzazioni di cui sopra, emanate rispettivamente
- dal Presidente Delegato (in analogia, per quanto compatibile, con la disciplina dettata dall’art. 107 1. fall. applicabile alle vendite da procedure concorsuali, in particolare vendite da Fallimento); nonché
 - del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta (Allegato 1.11),

Fondazione Libro esperisce la presente Procedura di Vendita, al fine di individuare il soggetto cui trasferire il Compendio Oggetto Vendita.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA.

- 2.1** Oggetto della Procedura di Vendita è il Compendio Oggetto Vendita alle condizioni previste nel presente Bando di Vendita.
- 2.2** È facoltà dell’offerente richiedere nell’offerta che, unitamente al Compendio Oggetto Vendita, siano altresì trasferiti tutti o parte dei rapporti di lavoro in essere con i Dipendenti. Il tutto, fermo quanto indicato al **punto 5** ed all’insussistenza di qualsivoglia vincolo all’acquisizione di detti Dipendenti ove sia esercitato il Diritto di Prelazione

(come *infra* definito).

3. PREZZO

- 3.1** Il prezzo per l’acquisto sarà quello che risulterà all’esito ed esaurite le operazioni di vendita (in seguito “**Prezzo di Vendita**”).
- 3.2** Sono altresì a carico dell’acquirente tutti gli oneri connessi alla vendita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse ed oneri di legge, imposte, spese notarili (anche di parcella), cancellazioni iscrizioni, oneri di trascrizione e registrazione, imposte registro, ecc. (in seguito “**Oneri Vendita**”).
- 3.3** Il Prezzo Vendita e tutti gli Oneri Vendita dovranno essere versati alla Data di Pagamento e Consegna (come *infra* definita al **punto 5.9**), a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a “*Fondazione per il Libro in Liquidazione Generale*”, anticipando copia degli stessi assegni al notaio designato da Fondazione Libro ed al Commissario Liquidatore, almeno 24 ore prima della Data di Pagamento e Consegna (come *infra* definita al **punto 5.9**).

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

- 4.1** L’offerta, che dovrà avere tutti i requisiti indicati nel presente Bando di Vendita (in seguito, “**Offerta**”), dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del **24/12/2018, ore 9,00** presso lo Studio del Notaio dott.ssa Caterina Bima (in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n.16) designato da Fondazione Libro (in seguito “**Notaio Designato**”).
- 4.2** L’Offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell’offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all’esterno, solamente la seguente dicitura: “*Offerta di acquisto Fondazione Libro in Liquidazione Generale*”. Il plico dovrà contenere al proprio interno due buste, la prima, riportante la dicitura “*Busta A – Documentazione per l’ammissione alla gara*” (vale a dire la Autodichiarazione Busta A come *infra* definita per i requisiti del punto **6.1**), la seconda, riportante la dicitura “*Busta B – Offerta*”, entrambe a propria volta con timbro e firma dell’offerente sui relativi lembi di chiusura.
- 4.3** Il plico contenente l’Offerta potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero da un incaricato del soggetto offerente (verrà rilasciata a tale soggetto apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna). La consegna del plico contenente l’Offerta presso la portineria dello stabile del Notaio Designato o ad altro eventuale addetto allo stabile non sarà considerata valida, dovendo il plico contenente l’Offerta essere consegnato presso lo Studio del Notaio Designato o personalmente al Notaio o alla segreteria del Notaio.
- 4.4** La consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del soggetto offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Notaio Designato e/o di Fondazione Libro e/o del

Commissario Liquidatore ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

- 4.5** Non verranno in alcun modo presi in considerazione i plachi pervenuti dopo la scadenza del predetto termine perentorio anche se spediti prima della scadenza di tale termine. I plachi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO.

- 5.1** L’apertura delle Offerte avanti al Notaio Designato, nel proprio Studio in **in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n.16**, alla presenza del Commissario Liquidatore e di suoi eventuali consulenti è fissato per il giorno **24/12/2018, ore 9,30** (in seguito “**Data Esame Offerte**”).

- 5.2** Gli offerenti e le Offerte dovranno rispettivamente, a pena di inammissibilità:
- a)** avere tutti i requisiti indicati al **punto 6** del Bando di Vendita;
 - b)** indicare il corrispettivo complessivo offerto per l’acquisto (in seguito, “**Prezzo Offerto**”), da cui devono ritenersi esclusi gli Oneri di Vendita, che non potrà essere inferiore ad **€ 380.100,00**, vale a dire al prezzo indicato nella Perizia (pari alla sommatoria tra il valore del Marchio Salone Libro e Marchi Ulteriori di € 355.000,00, valore dei Beni Mobili Via Fattori di € 15.000,00, valore dei Beni Mobili Piazza Bernini di 950,00, valore opera Visioni di Paladino di Euro 5.000,00, valore dei Beni Mobili Via San Francesco di € 4.150,00);
 - c)** vedere allegata una cauzione (infruttifera di interessi), per una somma pari al **30%** del Prezzo Offerto da versarsi mediante assegni circolari non trasferibili, emessi da Banca Italiana intestati a “*Fondazione per il Libro in Liquidazione Generale*”; le cauzioni (anche quelle integrative previste nei successivi articoli del Bando di Vendita), potranno essere versate a da Fondazione Libro sul conto di Fondazione Libro; in ogni caso di restituzione delle cauzioni, non sarà riconosciuto alcun interesse;
 - d)** contenere l’espressa dichiarazione di impegno irrevocabile all’acquisto avente validità di almeno **240** giorni successivi alla Data Esame Offerte di cui al **punto 5.1**;
 - e)** indicare se l’Offerta preveda altresì il trasferimento di tutta o parte dei Dipendenti di Fondazione Libro e, in tal caso, indicare il numero di Dipendenti che l’offerente intende avere in trasferimento;
 - f)** contenere l’espressa dichiarazione di assunzione dell’impegno “*ad assicurare la continuità delle attività culturali svolte dal Salone del libro, direttamente o tramite terzi affidatari, in ragione del fatto che il compendio vincolato è testimonianza e ricaduta materiale di un’attività culturale di grande rilievo la cui permanenza nel panorama culturale nazionale è di interesse generale*”, come ordinato dall’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza

- Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 7.11.2018 di cui all'**Allegato 1.11**;
- g) dare atto di essere a conoscenza di tutte le condizioni / vincoli / ordini indicati nel Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita (**Allegato 1.9**) e nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta di cui all'**Allegato 1.11**.

5.3 Alla Data Esame Offerte:

- (i) il Commissario Liquidatore provvederà all'apertura delle Buste A, verificando l'ammissibilità degli offerenti ai sensi del presente Bando di Vendita, escludendo quelli che non risultino rispettare i requisiti ivi indicati o disponendo l'ammissione con riserva qualora risultino necessari dei chiarimenti, e quindi provvederà, nella medesima o in altra seduta, all'apertura delle Buste B, valutando l'ammissibilità delle offerte ai sensi del presente Bando di Vendita, escludendo quelle che non risultano rispettare i requisiti ivi indicati;
- (ii) nel caso di unica Offerta ammissibile, il soggetto che abbia depositato tale unica Offerta ammissibile verrà individuato come Aggiudicatario Provvisorio (come *infra* definito al **punto 5.6**);
- (iii) nel caso di più offerte ammissibili, l'Aggiudicatario Provvisorio (come *infra* definito al **punto 5.6**) verrà individuato mediante gara al rialzo (in seguito, “**Gara**”); a tale fine, quindi, il Commissario Liquidatore individuerà la migliore offerta pervenuta (“**Offerta Base Gara**”), sulla base del maggiore prezzo offerto e nessuna rilevanza avrà quindi a tal fine l'eventuale offerta di assunzione di Dipendenti, trattandosi di elemento eventuale e non preso in considerazione come parametro di valutazione delle offerte.

Le decisioni del Commissario Liquidatore sono insindacabili da parte degli offerenti e/o di qualsivoglia terzo.

5.4 La Gara per individuare l'Aggiudicatario Provvisorio (come *infra* definito al **punto 5.6**) avrà come base l'Offerta Base Gara.

5.5 La Gara avverrà con le seguenti modalità.

- (i) La Gara si terrà dinanzi al Notaio Designato, nella data comunicata dal Commissario Liquidatore, alla presenza del Commissario Liquidatore ed eventualmente dei suoi consulenti.
- (ii) Potranno partecipare alla Gara tutti gli offerenti che abbiano presentato Offerte ammissibili, a condizione che entro le **ore 11,00** del giorno antecedente la Gara depositino presso il Notaio Designato integrazione della cauzione di cui al **punto**

5.2(c), nelle forme di cui al medesimo **punto 5.2(c)**, di modo che la cauzione complessivamente versata sia pari al **30%** del Prezzo Base Gara.

- (iii) La Gara si terrà con le seguenti modalità:
- a) offerte in aumento minime prestabilite in **Euro 20.000,00** per ciascun rilancio, non essendo considerato quale rilancio il semplice allineamento al rilancio di altro offerente;
 - b) tempo massimo per effettuare il rilancio: 1 minuto calcolato su timer messo a disposizione dal Notaio Designato decorrente dall'apertura Gara per il primo rilancio e dall'ultimo rilancio per i rilanci successivi;
 - c) l'offerente non potrà parlare con altri soggetti presenti alla Gara a meno che non siano rappresentati dell'offerente stesso muniti di procura a partecipare alla Gara, né collegarsi e/o utilizzare mezzi telefonici o informatici per comunicare con soggetti terzi.
 - d) Verrà individuato come aggiudicatario il soggetto che, a seguito di rilanci, avrà offerto il maggior prezzo. Nel caso in cui, in sede di Gara, nessuno dei partecipanti presenti offerta in aumento, verrà individuato come acquirente il soggetto che aveva formulato il prezzo posto come Prezzo Base Gara. Qualora vi fossero più offerenti che avevano offerto come prezzo lo stesso prezzo posto come Prezzo Base Gara, la scelta avverrà mediante sorteggio fra gli stessi. Il sorteggio sarà effettuato dal Notaio Designato in sede di Gara alla presenza del Commissario Liquidatore, dei suoi eventuali consulenti e dei soggetti partecipanti alla Gara (se presenti) e ove non presenti del sorteggio verrà comunque redatto verbale notarile. Delle operazioni di cui presente punto **5.5.** verrà redatto verbale notarile.

5.6 Il Commissario Liquidatore comunicherà

- (i) al Presidente Delegato, in analogia con il disposto di cui all'art. 107 l. fall., l'esito della vendita ed il soggetto individuato come acquirente ai sensi dei precedenti punti (in seguito, "**Aggiudicatario Provvisorio**");
- (ii) all'Aggiudicatario Provvisorio ed a tutti gli altri partecipanti, l'individuazione dell'Aggiudicatario Provvisorio.

5.7 Sarà a questo punto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su IlSole24Ore (edizione nazionale), sui siti *internet* www.astalegale.net e www.asteimmobili.it, sul sito *internet* del Tribunale di Torino e sul portale delle vendite telematiche avviso dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, con indicazione

- (i) del termine, pari a 10 giorni dall'ultima pubblicazione, entro cui potranno essere presentate, da parte di chiunque, offerte migliorative, rispettose di quanto previsto al punto **5.2**, per un importo pari ad almeno un decimo del prezzo di aggiudicazione, nei luoghi e con le modalità di cui al precedente punto **4** (in

- seguito “**Offerta Migliorativa**”);
- (ii) della data cui verrà effettuato quanto segue, avanti al Notaio Designato ed alla presenza del Commissario Liquidatore, dei suoi eventuali consulenti e dei soggetti che abbiano depositato Offerte Migliorative: **(a)** apertura delle Offerte Migliorative eventualmente pervenute; e **(b)** valutazione da parte del Commissario Liquidatore dell’ammissibilità delle Offerte Migliorative eventualmente pervenute, fermo restando che le decisioni del Commissario Liquidatore sono insindacabili da parte degli offerenti e/o di qualsivoglia terzo; di tale operazione verrà redatto verbale notarile.
- 5.8** In ipotesi di Offerta Migliorativa ammissibile (vale a dire conforme a tutte le condizioni del Bando di Vendita e cauzionata nei termini previsti al **punto 5.2(c)** del Bando di Vendita per un importo pari il **30%** del nuovo prezzo offerto nell’Offerta Migliorativa), verrà effettuata la pubblicazione, nelle forme di cui al **punto 10.13**, di nuovo avviso di gara finale (in seguito, “**Gara Finale**”) dinanzi al Notaio Designato volta ad individuare l’aggiudicatario definitivo (in seguito “**Aggiudicatario Finale**”). Chiunque potrà partecipare alla Gara Finale, ma tutti i partecipanti (anche l’Aggiudicatario Provvisorio) dovranno presentare e/o integrare la cauzione secondo le modalità di cui al **punto 5.2(c)**, con deposito presso il Notaio Designato entro le ore 11,00 del giorno antecedente la Gara Finale, in modo tale che la cauzione complessivamente versata da tutti i partecipanti alla Gara Finale sia pari al **30%** del prezzo offerto nell’Offerta Migliorativa. La Gara Finale si terrà avanti al Notaio Designato, al Commissario Liquidatore ed eventuali consulenti dello stesso. La Gara Finale avrà come base il prezzo più alto contenuto nelle Offerte Migliorative (in seguito, “**Prezzo Base Gara Finale**”). La Gara Finale avverrà con le modalità previste al **punto 5.5.(iii)**. In sede di Gara Finale, verrà individuato come Aggiudicatario Finale il soggetto che avrà offerto il maggior prezzo, a seguito di rilanci. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti presenti offerta in aumento, verrà individuato come Aggiudicatario Finale il soggetto che aveva depositato l’Offerta Migliorativa contenente il Prezzo Base Gara Finale, fermo restando che laddove più soggetti avevano depositato offerte contenenti il Prezzo Base Gara Finale, la scelta avverrà mediante sorteggio fra gli stessi. Il sorteggio sarà effettuato dal Notaio Designato in sede di Gara Finale alla presenza del Commissario Liquidatore, dei suoi eventuali consulenti e dei soggetti partecipanti alla Gara Finale (se presenti) e ove non presenti del sorteggio verrà comunque redatto verbale notarile.
- 5.9** Esaurite le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Commissario Liquidatore comunicherà:
- (i) al Presidente Delegato, il soggetto individuato definitivamente quale aggiudicatario (vale a dire l’Aggiudicatario Provvisorio in ipotesi di mancata formulazione di

- Offerta Migliorativa ovvero l’Aggiudicatario Finale in caso di deposito di Offerta Migliorativa – in seguito, “**Aggiudicatario Definitivo**”) ed il definitivo Prezzo di Vendita;
- (ii) all’Aggiudicatario Definitivo ed a tutti i partecipanti alla Gara e/o alla Gara Finale, l’individuazione dell’Aggiudicatario Definitivo.

L’aggiudicazione definitiva di cui al presente **punto 5.9** (in seguito, “**Aggiudicazione Definitiva**”) costituisce titolo di trasferimento all’Aggiudicatario Definitivo del Compendio Oggetto Vendita, in via sospensivamente condizionata al mancato esercizio del Diritto di Prelazione (come *infra* definito), ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 Codice Beni Culturali.

La consegna del Compendio Oggetto Vendita ed il pagamento del Prezzo di Vendita avverranno successivamente al verificarsi della condizione sospensiva del mancato esercizio del Diritto di Prelazione (come *infra* definito), nella data indicata dal Commissario Liquidatore ai sensi del successivo **punto 5.13** (in seguito, “**Data di Pagamento e Consegnna**”).

- 5.10** Entro il termine tassativo di 5 giorni dalla comunicazione di cui al **punto 5.9**, l’Aggiudicatario Definitivo sarà tenuto ad apportare la propria sottoscrizione alla “*Denuncia di trasferimento*” prevista dall’art. 59 Codice Beni Culturali al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai fini della decorrenza dei termini ivi previsti per l’esercizio del relativo diritto di prelazione (in seguito, “**Diritto di Prelazione**”). Fermo quanto precede, è onere dell’Aggiudicatario Definitivo effettuare ogni eventuale ulteriore incombente previsto dalla Legge (ivi incluso dal Codice Beni Culturali), a propria cura, rischio e spese, senza responsabilità in capo a Fondazione Libro.
- 5.11** Ai sensi degli artt. 59 ss. Codice Beni Culturali, resta fermo il diritto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e/o degli altri soggetti indicati nell’art. 60 Codice Beni Culturali di notificare, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione della “*Denuncia di trasferimento*” di cui al **punto 5.10**, il provvedimento di prelazione. Ove esercitato tale Diritto di Prelazione, la proprietà di quanto forma oggetto della vendita passerà allo Stato a far tempo dalla data dell’ultima notifica, come previsto dall’art. 61 Codice Beni Culturali.
- 5.12** Resta fermo che nel caso in cui l’Aggiudicatario Definitivo abbia offerto il trasferimento di tutti o parte dei Dipendenti, oggetto del Diritto di Prelazione e, quindi, della Denuncia di Trasferimento, resta il solo Compendio Oggetto Vendita.
- 5.13** Pertanto, nel caso in cui venga esercitato il Diritto di Prelazione, i Dipendenti in forza a Fondazione verranno licenziati da Fondazione, anche laddove all’esito delle operazioni di vendita fosse stato individuato come Aggiudicatario Definitivo un soggetto che ne

offrisse l'assunzione anche solo parziale.

- 5.14** In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione di cui al **punto 5.11**, il Commissario Liquidatore
- (i) informerà l'Aggiudicatario Definitivo circa l'intervenuta efficacia definitiva del trasferimento (essendosi verificata la condizione sospensiva del mancato esercizio del Diritto di Prelazione); e
 - (ii) inviterà l'Aggiudicatario Definitivo a presentarsi dal Notaio Designato nella Data di Pagamento e Consegnna, per gli atti esecutivi del trasferimento, vale a dire la stipula dell'atto ricognitivo del trasferimento, il pagamento del Prezzo di Vendita e la consegna dell'Oggetto della Vendita; il tutto, alle condizioni di cui al Bando di Vendita e dell'atto ricognitivo del trasferimento (in seguito, “**Atto di Consegnna**”) da stipularsi secondo il testo contrattuale di cui alla bozza che si allega *sub Allegato 5.14(ii)*;
 - (iii) nel caso in cui l'Aggiudicatario Definitivo avesse offerto di assumere tutti o parte dei Dipendenti, lo stesso verrà invitato ad avviare, congiuntamente al Commissario Liquidatore, gli adempimenti di cui all'art. 47, L. 428/1990 (così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 22.06.2012, n. 83).
- 5.15** Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Fondazione Libro di eventualmente sospendere e/o revocare la vendita, il presente Bando di Vendita e comunque la Procedura di Vendita in qualsiasi momento sentito se del caso il Presidente Delegato, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di cui al **punto 1.9**; il tutto senza alcun diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi a qualsivoglia soggetto che abbia anche partecipato alla Procedura di Vendita e/o che si sia reso aggiudicatario anche in via definitiva.
- 5.16** Le cauzioni versate dagli offerenti non prescelti e non inadempienti verranno restituite, nei tempi tecnici necessari, senza che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi:
- (i) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione, successivamente alla comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione;
 - (ii) in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione, dopo la stipula dell'Atto di Consegnna.

La cauzione versata dall'Aggiudicatario Definitivo verrà trattenuta da Fondazione Libro ed imputata in conto prezzo.

6. REQUISITI DELL'OFFERENTE E DELL'OFFERTA

- 6.1** Sono legittimi a presentare l'Offerta coloro che presentino i seguenti requisiti soggettivi:

- (i) persone fisiche, italiane od estere, enti, società o comunque soggetti, italiani od esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza; e
 - (ii) soggetti che non abbiano riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- si precisa che:
- l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico

- (se si tratta di impresa individuale), di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
 - l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - l'operatore economico, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e sempre che non sia in corso il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara derivante da tale sentenza, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
 - costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai medesimi soggetti, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; e
- (iii) soggetti che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; l'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; e

(iv) soggetti che non si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;
- d) conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) presentazione nella procedura di gara di documentazione o dichiarazioni non veritieri;
- g) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge

- 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- h)** mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito, se necessaria;
 - i)** pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - j)** trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; e
- (v)** soggetti che non provengano da Stati o Territori ricompresi nelle cd. “*black list*” stabilite dal DECRETO del 30 marzo 2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi e dal DECRETO del 27 aprile 2015 - Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

La sussistenza di tutti i requisiti soggettivi di cui al **punto 6.1**, ai fini dell'ammissione alla Gara e/o alla Gara Finale, deve essere oggetto di espressa e specifica autodichiarazione da inserire nella Busta A (“**Autodichiarazione Busta A**”). Al fine di consentire la valutazione circa l'assenza di gravi illeciti professionali, il dichiarante è tenuto a riportare ogni fatto o precedente anche solo potenzialmente rilevante. Il controllo della sussistenza dei requisiti autodichiarati sarà eseguito ai fini dell'ammissibilità dell'Offerta ai sensi del punto **5.3.(i)** e/o dell'Offerta Migliorativa e, pertanto, nell'Autodichiarazione Busta A dovranno essere allegati da ciascun offerente anche i seguenti documenti:

- a)** certificato del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b)** certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e Documento

Unico di Regolarità Contributiva;

- c) ogni altro certificato o documento ritenuto necessario.

6.2 L'Offerta dovrà contenere, oltre a quanto indicato al **punto 5.2** ed al **punto 6.1**, i seguenti requisiti.

- (a) se l'offerente è persona fisica: indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, numero di fax dell'offerente ed elezione di domicilio dell'offerente; all'Offerta dovrà essere allegata copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; se l'offerente è persona giuridica: dovranno essere documentati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore (allegando anche copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo) e dovranno essere indicati ragione sociale e/o denominazione della società o ente offerente, sede sociale, numero di iscrizione nel registro delle imprese (se la società ne sia provvista), codice fiscale, recapito telefonico e numero di fax ed indirizzo PEC ed elezione di domicilio dell'offerente; all'Offerta dovrà essere allegata visura camerale aggiornata dell'impresa; e
- (b) contenere l'espressa dichiarazione dell'offerente (i) di aver preso visione del Bando di Vendita e suoi allegati, in quanto le pubblicazioni che vengono effettuate non possono considerarsi esaustive delle condizioni cui la vendita è sottoposta, (ii) di accettazione di tutti i dati e/o informazioni e/o perizie e/o pareri e/o elaborati redatti e/o forniti da Fondazione Libro e/o dai suoi consulenti; e
- (c) vedere allegati e siglati il Bando di Vendita e tutti i suoi allegati in segno di espressa accettazione di tutte le condizioni ed i termini del Bando di Vendita e relativi allegati; e
- (d) essere siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente, da soggetto dotato di potere di firma, idoneo ad impegnare legalmente l'offerente.

6.3 L'Offerta non potrà essere proposta per persona da nominare e non potrà essere condizionata.

6.4 L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera unitamente all'Offerta e/o in corso di Procedura di Vendita e/o in funzione e/o in occasione della stipula del Atto di Consegnna, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana). Stesse modalità dovranno essere osservate nel caso di ulteriori comunicazioni nonché in sede di legittimazione dei poteri per il perfezionamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dell'atto confermativo del trasferimento.

7. CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO.

- 7.1** Premesso che l’Aggiudicazione Definitiva costituisce titolo di trasferimento all’Aggiudicatario Definitivo del Compendio Oggetto Vendita, in via sospensivamente condizionata al mancato esercizio del Diritto di Prelazione, nel lasso di tempo intercorrente tra l’Aggiudicazione Definitiva e la stipula dell’Atto di Consegnna, ogni e qualsivoglia rischio in relazione al Compendio Oggetto Vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di perimento, di distruzione, di deterioramento ecc.) si trasferisce in capo all’Aggiudicatario Definitivo.
- 7.2** La consegna ed il possesso del Compendio Oggetto Vendita avverranno contestualmente alla stipula dell’Atto di Consegnna, alla Data di Consegnna. Pertanto, sino a tale momento, non sarà possibile per l’acquirente disporre del Compendio Oggetto Vendita e/o effettuare qualsivoglia volturazione / intestazione / trascrizione del trasferimento presso i competenti Uffici.
- 7.3** Dopo la stipula dell’Atto di Consegnna, sarà invece onere dell’acquirente effettuare tutte le necessarie volturazioni / intestazioni / trascrizioni del trasferimento presso i competenti Uffici, dei beni, rapporti e diritti che formano parte del Compendio Oggetto Vendita; il tutto, fermo restando in capo all’acquirente ogni rischio, costo ed onere connesso all’adempimento di tali attività e a al buon esito dei relativi procedimenti e con espresso esonero di Fondazione Libro da ogni responsabilità per qualsiasi problematica che potesse insorgere anche per l’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, tutto o parte di quanto forma oggetto del Compendio Oggetto della Vendita non potesse essere trasferito e/o volturato e/o concesso in capo all’acquirente e comunque senza nessuna garanzia da parte di Fondazione Libro.
- 7.4** Il Compendio Oggetto Vendita viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- 7.5** L’Acquirente rinuncia a far valere in futuro nei confronti di Fondazione Libro qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o richiesta e/o contestazione in ordine all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o inidoneità a qualunque causa dovuti e/o consistenza e/o sussistenza del Compendio Oggetto Vendita e di ognuno e ciascuno dei beni e/o diritti e/o rapporti che lo compongono, nonché ogni eventuale diritto alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del trasferimento nei confronti di Fondazione Libro, nel caso in cui uno o più beni e/o diritti e/o rapporti costituenti Compendio Oggetto Vendita dovessero risultare non trasferibili e/o non sussistenti e/o viziati e/o carenti di qualità e/o di proprietà di terzi e/o gravati, in tutto o in parte, da diritti reali di garanzia o di godimento di terzi.
- 7.6** Nessuna garanzia viene rilasciata in ordine al contenuto e/o alla veridicità e/o alla validità e/o all’efficacia ed alla effettiva cedibilità e/o alla trasferibilità da parte di Fondazione Libro dei beni, rapporti e diritti costituenti il Compendio Oggetto Vendita.

- 7.7** Fondazione Libro è esonerata dalla garanzia per evizione, per vizi e per mancanza di qualità, di tutti i beni, diritti e rapporti costituenti il Compendio Oggetto Vendita, intendendosi Fondazione Libro liberata da ogni e qualsiasi responsabilità ed anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a tutti i dati, documenti e informazioni inerenti i beni, rapporti e diritti che costituiscono il Compendio Oggetto Vendita.
- 7.8** Il Compendio Oggetto Vendita viene ceduto con esclusione di ogni responsabilità di Fondazione Libro per l'eventualità che diritti reali od obbligatori di terzi e/o qualsivoglia contestazione e/o opposizione e/o invalidità e/o inefficacia venga fatta valere da qualsivoglia soggetto (anche Pubbliche Autorità), privando o limitando, così, l'acquirente nella disponibilità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri e/o nella titolarità dei beni, rapporti e diritti componenti il Compendio Oggetto Vendita.
- 7.9** Restano conseguentemente esclusi rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481 e 1482 c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 1486, 1488 c.c., la risoluzione e la riduzione di cui all'art. 1489 c.c..
- 7.10** L'acquirente si impegna a far fronte a sua cura e spese a tutti gli obblighi ed oneri inerenti il Compendio Oggetto Vendita, assumendosi le relative responsabilità, anche verso pubbliche autorità, amministrazioni e terzi, per fatti comunque riferibili al Compendio Oggetto Vendita; l'acquirente s'impegna a richiedere autorizzazioni, licenze, nulla osta, trascrizioni presso competenti Uffici, permessi complementari che si rendessero eventualmente necessari per perfezionare il trasferimento e/o per l'esercizio e/o per l'utilizzo di quanto forma il Compendio Oggetto Vendita, che resta onere dell'acquirente effettuare senza alcuna responsabilità di Fondazione Libro.
- 7.11** L'acquirente dichiara di ben conoscere **(i)** i beni, diritti e rapporti che costituiscono il Compendio Oggetto Vendita e lo stato in cui gli stessi si trovano, **(ii)** il contenuto delle perizie, dati, elenchi, bilanci, informazioni, pareri, ecc. e di averli condivisi e verificati a sua cura, spese e responsabilità e, pertanto, di esonerare Fondazione Libro, il Commissario Liquidatore, i periti e consulenti di Fondazione Libro da qualsivoglia responsabilità in merito allo stato del Compendio Oggetto Vendita e all'eventuale non correttezza dei dati ed informazioni contenuti nelle perizie e dei dati, elenchi, bilanci, informazioni, pareri, ecc. allegati al Bando di Vendita e/o al contratto confermativo del trasferimento.
- 7.12** Il Compendio Oggetto Vendita viene acquistato/ricevuto come complesso di beni, rapporti e diritti *“visti e piaciuti”* da parte dell'acquirente. L'acquirente dichiara di aver altresì verificato la conformità dei beni del Compendio Oggetto Vendita all'uso e/o destinazione cui i beni, rapporti e diritti formanti il Compendio Oggetto Vendita sono destinati (anche in materia di sicurezza ai sensi di Legge). L'acquirente assume ogni rischio in merito all'effettivo e regolare funzionamento e/o idoneità dei beni/diritti e

rapporti costituenti il Compendio Oggetto Vendita (anche quelli non visibili e/o presso terzi). L'acquirente rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione e/o contestazione e/o pretesa nei confronti di Fondazione Libro per il fatto che beni ricompresi nel Compendio Oggetto Vendita (anche ove allocati presso terzi), dovessero risultare distrutti, danneggiati, mancanti o comunque non funzionanti e/o idonei alla loro destinazione per qualsivoglia ragione. L'acquirente riceve ed assume, quindi, il Compendio Oggetto Vendita a proprio rischio, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese.

- 7.13** Fondazione Libro è comunque esonerata da ogni garanzia e obbligo in relazione alla conformità e/o adeguamento dei beni, rapporti e diritti che compongono il Compendio Oggetto Vendita, alle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di smaltimento rifiuti (visibili e/o non visibili), di prevenzione, sicurezza, infortunistica e tutela della salute.
- 7.14** Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento, di ripristino ed adeguamento e/o messa a norma alle vigenti normative, anche in tema di sicurezza, prevenzione, infortunistica e tutela della salute, relativi ai beni e/o rapporti e/o diritti costituenti il Compendio Oggetto Vendita, rimangono integralmente a carico dell'acquirente, senza alcun diritto di manleva e/o rivalsa e/o rimborso nei confronti di Fondazione Libro.
- 7.15** Premesso che l'acquirente assume sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, tanto nei confronti di Fondazione Libro quanto nei confronti dei terzi, gli eventuali rischi connessi alla trasferibilità dei beni e/o rapporti e/o diritti e/o alla conformità degli stessi alle attuali prescrizioni normative (anche in materia di sicurezza e/o in materia di messa a norma di quanto forma il Compendio Oggetto Vendita) e che il prezzo stabilito all'esito delle operazioni di vendita è stato determinato a corpo sul presupposto che nessun bene e/o rapporto e/o diritto fosse essenziale al Compendio Oggetto Vendita, resta inteso che, nel caso in cui uno o più beni rapporti e/o diritti facenti parte del Compendio Oggetto Vendita dovessero eventualmente risultare non trasferibili e/o carenti dei requisiti previsti dalle prescrizioni normative (anche in materia di sicurezza), l'acquirente:
- (i) rinuncia espressamente a far valere nei confronti di Fondazione Libro qualsivoglia richiesta e/o pretesa economica; e
 - (ii) rinuncia a far valere qualsivoglia eventuale diritto alla riduzione del prezzo dovuto e/o al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione e/o all'invalidità parziale e/o integrale degli accordi; e
 - (iii) s'impegna a mantenere indenne e manlevare Fondazione Libro e suoi eventuali aventi causa da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa avanzata agli stessi da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico o privato) relativamente ai beni, rapporti e diritti costituenti il Compendio Oggetto Vendita.
- 7.16** L'acquirente è tenuto ad effettuare, a propria cura, rischio e spese, ogni e qualsivoglia

attività e/o adempimento necessario e/o propedeutico e/o conseguente al trasferimento, ivi inclusi quelli previsti dal Codice Beni Culturali. Il tutto, senza responsabilità e/o oneri in capo a Fondazione Libro e con rinuncia dell’acquirente, ora per allora, a sollevare qualsivoglia eccezione e/o pretesa e/o richiesta nei confronti di Fondazione Libro, anche per l’ipotesi in cui dette attività e/o adempimenti non siano effettuabili e/o correttamente effettuati.

- 7.17** Con particolare riferimento ai beni allocati presso immobili di proprietà di terzi, vale quanto segue. È onere dell’Acquirente custodire a sua cura e spese e nel rispetto delle norme vigenti (anche del Codice Beni Culturali) i beni formanti oggetto del Compendio Oggetto Vendita anche se allocati presso terzi senza oneri e responsabilità in capo a Fondazione Libro e senza nessuna garanzia nemmeno in ordine alla sussistenza di debiti di Fondazione verso i terzi proprietari degli spazi in cui sono allocati detti beni e senza che nessuna eccezione possa essere sollevata ove i terzi proprietari degli spazi in cui sono allocati i beni in questione non dovessero provvedere alla riconsegna.
- 7.18** Alla data di stipula dell’Atto di Consegnazione Fondazione Libro comunicherà ai proprietari degli immobili in cui sono allocati i beni oggetto del Compendio Oggetto Vendita la cessazione di ogni rapporto, ove non già cessato anteriormente a tale data.
- 7.19** L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza del fatto che nel Compendio Oggetto Vendita potrebbero esservi beni di terzi (in seguito, “**Beni di Terzi**”), il cui trasferimento è escluso dal Compendio Oggetto Vendita. Pertanto le parti pattuiscono quanto segue con riferimento ai Beni di Terzi.
- (i) Fondazione Libro s’impegna a comunicare all’acquirente le domande di rivendica, restituzione o separazione di beni che dovessero essere presentate da terzi.
 - (ii) Ove uno o più Beni di Terzi vengano rivendicati dai terzi proprietari o aventi diritto in genere ed il relativo diritto di rivendica sia accertato con provvedimento dell’autorità giudiziaria passato in giudicato, l’acquirente s’impegna sin d’ora a consegnare a Fondazione Libro e/o ai soggetti da quest’ultimo indicati i Beni di Terzi in questione.
- 7.20** Con particolare riferimento al Marchio Ulteriore “*Portici di Carta*”, l’acquirente accetta ogni rischio a proprio carico in merito alla eventuale e denegata mancata riconsegna da parte di Fondazione per la Cultura Torino di detto marchio, alla stessa concesso in utilizzo temporaneo sino al 31.10.2018 (come indicato al **punto 1.2.a**). In sede di Atto di Consegnazione, potrà essere dato atto dell’eventuale cessazione del contratto di utilizzo gratuito del marchio “*Portici di Carta*” prima della stipula di detto atto e della restituzione dello stesso a Fondazione Libro da parte di Fondazione per la Cultura Torino, ove intervenuta detta restituzione.
- 7.21** L’acquirente si impegna “*ad assicurare la continuità delle attività culturali svolte dal*

*Salone del libro, direttamente o tramite terzi affidatari, in ragione del fatto che il compendio vincolato è testimonianza e ricaduta materiale di un'attività culturale di grande rilievo la cui permanenza nel panorama culturale nazionale è di interesse generale”, come ordinato dall’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta in data 7.11.2018 di cui all’**Allegato 1.11**.*

- 7.22** L’acquirente dà atto di essere a conoscenza di tutte le condizioni /vincoli/ordini indicati nel Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita (**Allegato 1.9**) e nel provvedimento autorizzativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta di cui all’**Allegato 1.11**.

8. CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL’AGGIUDICAZIONE E DEL TRASFERIMENTO.

- 8.1** Premesso che **(i)** l’Aggiudicazione Definitiva costituisce titolo di trasferimento all’Aggiudicatario Definitivo del Compendio Oggetto Vendita, in via sospensivamente condizionata al mancato esercizio del Diritto di Prelazione, e che **(ii)** in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione, la consegna del Compendio Oggetto Vendita ed il pagamento del Prezzo di Vendita e degli Oneri di Vendita avverranno nella Data di Pagamento e Consegnna, resta inteso che – in ipotesi di mancato esercizio del Diritto di Prelazione e quindi, di intervenuta efficacia del trasferimento in favore dell’Aggiudicatario – costituiscono condizioni risolutive dell’Aggiudicazione Definitiva e del trasferimento all’Aggiudicatario Definitivo i seguenti eventi (in seguito, “**Condizioni Risolutive**”):
- (a)** mancata o errata o incompleta sottoscrizione da parte dell’Aggiudicatario Definitivo ai sensi del precedente **punto 5.10** entro il termine ivi indicato;
 - (b)** mancato adempimento dell’Aggiudicatario Definitivo all’obbligo di stipulare l’Atto di Consegnna; e/o
 - (c)** mancato adempimento dell’Aggiudicatario Definitivo all’obbligo di pagamento del Prezzo di Vendita e/o degli Oneri di Vendita alla Data di Pagamento e Consegnna.

- 8.2** Il verificarsi di una Condizione Risolutiva determina:

- (i)** l’automatica decadenza dell’Aggiudicazione Definitiva e la risoluzione del trasferimento del Compendio Oggetto Vendita; e
- (ii)** l’automatico ri-trasferimento in favore di Fondazione Libro della proprietà del Compendio Oggetto Vendita e di procedere quindi ad indire una immediata nuova procedura competitiva dello stesso Compendio Oggetto Vendita; e
- (iii)** il diritto di Fondazione Libro di trattenere, anche a titolo di multa, la cauzione

fatto espressamente salvo il diritto di Fondazione Libro di far valere ogni maggior danno.

9. FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia inerente il Bando di Vendita e/o i suoi allegati e/o l'Offerta e/o l'Offerta Migliorativa e/o l'Atto di Consegnna è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

10. CLAUSOLE GENERALI

10.1 Il Bando di Vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile, né sollecitazione del pubblico risparmio.

10.2 Il Bando di Vendita ed i suoi allegati sono depositati presso lo Studio del Commissario Liquidatore. Il Bando di Vendita (con i soli seguenti allegati: **Allegato 1.4**: copia Comunicazione Soprintendenza; **Allegato 1.6**: Integrazione Comunicazione Soprintendenza; e email 28.9.2018; **Allegato 1.7**: comunicazione in data 16.10.2018 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui informava Fondazione Libro di avere intenzione di estendere il vincolo ai Beni Mobili San Francesco; **Allegato 1.9**: Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita; **Allegato 1.11**: comunicazione del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta del 7.11.2018 di autorizzazione alla vendita del Compendio Oggetto Vendita con le relative condizioni; **Allegato 10.3**: testo Impegno di Riservatezza) è altresì pubblicato sul sito www.astalegale.net, liberamente consultabile. Ciascun interessato ha l'onere di prendere visione dei beni e/o diritti oggetto della vendita nonché della documentazione che è a disposizione presso lo Studio del Commissario Liquidatore, cui si rinvia al fine di una migliore identificazione di quanto forma oggetto di vendita e di una corretta comprensione delle modalità, patti e condizioni che regolano la vendita stessa. Fondazione Libro, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Commissario Liquidatore non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare, né delle eventuali omissioni, di qualsivoglia natura e sorta, contenute nel Bando di Vendita ed in tutti i suoi allegati.

10.3 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura di Vendita possono prendere visione – con le modalità che verranno stabilite dal Commissario Liquidatore – degli allegati al Bando di Vendita, previa consegna all'Ufficio del Commissario Liquidatore di un impegno di riservatezza sottoscritto da soggetto munito del potere di impegnare legalmente la società che richiede l'accesso, che contenga altresì l'espressa dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e previsioni del Bando di Vendita, secondo il testo

allegato al Bando di Vendita (**Allegato 10.3** – testo “**Impegno di Riservatezza**”, reperibile unitamente al Bando di Vendita sul sito www.astalegale.net).

- 10.4** Fondazione Libro potrà rendere disponibili ulteriori informazioni relative all’Oggetto della Vendita (in seguito “**Ulteriori Informazioni**”) ai soggetti che **(a)** abbiano rispettato quanto previsto al punto **10.3.**; e **(b)** ne facciano richiesta per iscritto con comunicazione da inviarsi via PEC al Commissario Liquidatore. Fondazione Libro si riserva di valutare le modalità e la tempistica con cui rendere disponibili le Ulteriori Informazioni (sempre se disponibili) anche mediante attivazione di una *virtual data room*. Ogni eventuale richiesta di Ulteriori Informazioni e chiarimenti potrà essere liberamente valutata dal Fondazione Libro, senza obblighi di sorta e fermo restando che non saranno in ogni caso prese in considerazione **(i)** richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un rallentamento della Procedura di Vendita; **(ii)** richieste che possano pregiudicare notizie ritenute sensibili da Fondazione Libro. Anche per le Ulteriori Informazioni e/o ogni altra informazione, chiarimento e richiesta formulata ai sensi del presente **punto 10.4** vale l’esonero di responsabilità di cui al **punto 10.2** per Fondazione Libro, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Commissario Liquidatore con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l’onere di verificare.
- 10.5** Il Commissario Liquidatore trasmetterà ai soggetti che abbiano fatto pervenire l’Impegno di Riservatezza copia di eventuali documenti e/o comunicazioni che dovessero essere notificate a Fondazione Libro in relazione all’*iter* avviato con la Comunicazione Soprintendenza e/o al Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto Vendita di cui all’**Allegato 1.9** e/o all’autorizzazione alla vendita di cui all’**Allegato 1.11**. Anche per tali documenti ed informazioni vale l’esonero di responsabilità di cui al **punto 10.2** per Fondazione Libro, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Commissario Liquidatore con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l’onere di verificare.
- 10.6** I soggetti che abbiano fatto pervenire l’Impegno di Riservatezza possono richiedere al Commissario Liquidatore di visionare i beni presenti presso i locali di Piazza Bernini 12 e di via Fattori 80, fermo restando che **(i)** l’accesso ai predetti locali sarà consentito ove possibile e senza alcun obbligo o responsabilità in capo a Fondazione e/o al Commissario Liquidatore e/o ai suoi consulenti e collaboratori e/o ai dipendenti di Fondazione; **(ii)** l’accesso avrà la durata indicata dal Commissario Liquidatore, comunque non superiore ad 1 ora per ciascun soggetto richiedente; **(iii)** eventuali richieste di visione di documenti dovranno essere formulate mediante elencazione specifica dei documenti / atti di cui

viene chiesta la visione e tali richieste saranno liberamente valutabili da parte del Commissario Liquidatore, sentito se del caso il Presidente Delegato.

- 10.7** È facoltà di Fondazione Libro sospendere/revocare la Procedura di Vendita e/o il Bando di Vendita e/o le operazioni di vendita in qualsiasi momento senza che da ciò consegua alcun diritto risarcitorio e/o a qualsivoglia titolo o ragione in capo agli offerenti e/o agli acquirenti individuati e/o terzi in genere.
- 10.8** La pubblicazione del Bando di Vendita, la ricezione delle offerte non comportano per il Fondazione Libro e/o per il Commissario Liquidatore alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti degli offerenti.
- 10.9** Le comunicazioni previste nel Bando di Vendita saranno validamente effettuate da Fondazione Libro anche solo all'indirizzo fax di cui al **punto 6.2.a).**
- 10.10** Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.
- 10.11** Le scelte operate dal Commissario Liquidatore ai sensi del Bando di Vendita (con le debite autorizzazioni del Presidente Delegato, ove dovute) saranno insindacabili da parte degli offerenti e/o acquirenti designati che con la presentazione dell'Offerta accettano integralmente il Bando di Vendita, ivi comprese tutte le sue previsioni.
- 10.12** Tutte le richieste e/o comunicazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana).
- 10.13** Il Bando di Vendita ed i suoi allegati saranno pubblicizzati mediante avviso da pubblicarsi almeno **30** giorni prima della Data Esame Offerte fissata al **punto 5.1.;** la pubblicità dell'avviso sarà eseguita almeno:
- (i) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - (ii) sul seguente quotidiano: IlSole24Ore (edizione nazionale);
 - (iii) sui siti internet www.astalegale.net e www.asteimmobili.it;
 - (iv) sul sito internet del Tribunale di Torino;
 - (v) sul portale delle vendite telematiche.
- 10.14** Ai fini della massima diffusione e tenuto conto dell'*iter* avviato con la Comunicazione Soprintendenza, il Commissario Liquidatore potrà inviare comunicazione della pubblicazione del Bando di Vendita a **(i)** Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, **(ii)** Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, **(iii)** Regione Piemonte e **(iv)** Comune di Torino.

11. ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del Bando di Vendita.

- **Allegato A**: Provvedimento di autorizzazione del Bando di Vendita in data 17.10.2018.
- **Allegato A bis**: Secondo Provvedimento di autorizzazione del Bando di Vendita
- **Allegato 1.2**: Perizia.
- **Allegato 1.2.C(i)**: domanda di riconoscimento di credito del proprietario della porzione di immobile Lingotto Fiere.
- **Allegato 1.2.C(iii)**: contratti inerenti l'occupazione dell'immobile sito in Torino, Piazza Bernini, n. 12.
- **Allegato 1.3**: elenco Dipendenti.
- **Allegato 1.4**: copia Comunicazione Soprintendenza.
- **Allegato 1.6**: Integrazione Comunicazione Soprintendenza; e email 28.9.2018.
- **Allegato 1.7**: comunicazione in data 16.10.2018 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui informava Fondazione Libro di avere intenzione di estendere il vincolo ai Beni Mobili San Francesco;
- **Allegato 1.8**: richiesta di autorizzazione alla vendita Soprintendenza/Ministero e relativi allegati.
- **Allegato 1.9**: Decreto del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 23 del 6.11.2018 di dichiarazione di interesse culturale del Compendio Oggetto vendita.
- **Allegato 1.11**: Comunicazione del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta del 7.11.2018 di autorizzazione alla vendita del Compendio Oggetto Vendita con le relative condizioni.
- **Allegato 1.12**: comunicazione del testo definitivo del Bando di Vendita e suoi allegati alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- **Allegato 5.14(ii)**: bozza Atto di Consegnna.
- **Allegato 10.3**: testo Impegno di Riservatezza.

Si precisa che, ai fini del deposito di qualsiasi offerta, lo studio del Notaio dott.ssa Caterina Bima osserverà i seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 esclusi il sabato ed i giorni festivi (il 31/12 viene considerato giorno festivo).

Torino, lì 14 novembre 2018

Il Commissario Liquidatore

Dott. Maurizio Gili